

“D.L. Competitività ”: in arrivo la Legge di conversione

8 Agosto 2014

Si stanno concludendo i lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto-legge 24 Giugno 2014, n. 91, recante *“disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” (cfr. news della Direzione Opere Pubbliche del 2 Luglio u.s.), c d. “Decreto Competitività”.

Per quanto concerne i lavori pubblici, il provvedimento, all'articolo 10, contiene *“Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura”*.

In proposito, in linea con il testo iniziale del decreto, si conferma il subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati all'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli specifici interventi, individuati negli accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni, il provvedimento attribuisce ai Presidenti di Regione i poteri di sostituzione e deroga di cui all'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Quest'ultimo articolo, rinviando a sua volta ai poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, consente al Presidente della Regione di agire in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti pubblici.

È stata, inoltre, introdotta, in sede di conversione, la possibilità, per i Presidenti di Regione, di delegare, per l'espletamento delle funzioni connesse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle specifiche indicazioni rivenute dagli stessi Presidenti e senza alcun onere aggiuntivo.

Inoltre, per la progettazione, le procedure di affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei lavori, nonché ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche degli uffici dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, e, come introdotto in sede di conversione, delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate.

Sempre in fase di conversione, è stato disposto che, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche delle funzioni commissariali eventualmente conferitigli con specifici provvedimenti legislativi.

Viene confermata, poi, la previsione secondo cui l'autorizzazione rilasciata dal Presidente della regione sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento necessario per l'esecuzione dell'intervento. Sono, tuttavia, fatti salvi i pareri e gli atti di competenza del Ministero dei beni e attività culturali, per i quali è previsto il meccanismo del silenzio assenso decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Gli interventi sono individuati, su proposta della Regione, dal citato Ministero, sentiti l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, nonché, per quanto di competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della Protezione civile, che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone.

L'attuazione degli interventi è comunque assicurata dal Presidente della Regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10 sopracitato.

Inoltre, l'art. 12 del provvedimento in esame, nonostante l'intervento dell'Ance volto a limitare il ricorso ai poteri derogatori, in una ottica di maggiore tutela del mercato e della concorrenza, ha mantenuto la formulazione originaria e, dunque, al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, compreso gli interventi di efficientamento energetico, attribuisce, fino al 31 dicembre 2015, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione Europea, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), i poteri derogatori previsti dal DPCM 22 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter, del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013 .

Si ricorda, com'è noto, che, per i suddetti interventi, tali soggetti sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, tra l'altro, alle seguenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici (D.lgs. 163/2006) :

- termine dilatorio di sospensione della stipula del contratto (art. 11, comma 10) e “dies a quo” di esecuzione del contratto stipulato (art. 11, comma 12);
- controllo preliminare sul possesso dei requisiti dei concorrenti (art. 48 comma 1 e 1bis);
- termini “minimi” per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte (art. 70), nei limiti di una riduzione a non meno della metà, anche relativamente ai bandi c.d. “sotto soglia” (art. 122, comma 6);
- pubblicazione dei bandi ed avvisi relativi a contratti di importo inferiore ai cinquecentomila euro (art. 122, comma 5, secondo periodo);
- categorie generali dei lavori eseguibili in economia (art. 125, comma 6).

Viene prevista anche la derogabilità di tutte le disposizioni del D.P.R. 207/2010 strettamente connesse agli articoli succitati del Codice degli Appalti Pubblici.

In ultimo, l'articolo 13 in commento introduce, nel D.Lgs. 152/2006, l'articolo 241 bis, il quale, al comma 8, prevede, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 (in materia di categorie a qualificazione obbligatoria e superspecialistiche), l'individuazione, ad opera di un decreto ad hoc, di una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari.

Il decreto, che dovrà essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dello Sviluppo Economico nonché del Ministro della Salute, dovrà, altresì, individuare le modalità di comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale necessari per la qualificazione nella predetta categoria.